



# Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

## AVVISO N. 1/2016

PER LA PRESENTAZIONE ED IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE FORMATIVE E DI INFORMATIZZAZIONE E DI PROGETTI SPERIMENTALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 12, COMMA 3, LETTERE D) ED F) DELLA LEGGE 7 DICEMBRE 2000, N. 383 - ANNO 2016.

### 1. Premessa

La legge 7 dicembre 2000, n. 383, di seguito "legge", all'articolo 12, comma 3, lettere *d)* ed *f)* prevede rispettivamente:

- il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative, nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati in materia di associazionismo sociale (comma 3, lett. *d)*;
- l'approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte negli appositi registri di cui all'articolo 7 della medesima legge, per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate (comma 3, lett. *f)*).

Con direttiva a firma del Sottosegretario di Stato adottata in data 10.11.2016, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti (di seguito "**direttiva**"), sono state individuate le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle iniziative e dei progetti promossi dalle associazioni di promozione sociale per l'annualità 2016, le linee di attività e gli ambiti di intervento, a valere sulle risorse destinate per l'esercizio finanziario 2016, pari a complessivi **7.050.000,00** euro (settemilionicinquantamila/00).

### § 2. Finalità

Il presente Avviso disciplina, in coerenza con quanto previsto nella direttiva di cui al paragrafo 1, le modalità di presentazione delle iniziative e dei progetti, i criteri di selezione e valutazione delle proposte progettuali, le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi, le procedure di avvio, l'attuazione e la rendicontazione degli interventi finanziati.

### § 3. Linee di attività e ambiti di intervento

Le proposte progettuali da presentare dovranno essere riconducibili a una delle due seguenti tipologie:

#### 3.1. Iniziative e progetti di lett. *d)*

Si tratta di iniziative riguardanti la formazione e l'aggiornamento dei membri delle associazioni proponenti e/o progetti volti all'informatizzazione delle stesse associazioni e la produzione di banche dati. Anche per l'anno 2016, relativamente alle iniziative di formazione e all'aggiornamento, attraverso l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo si intendono valorizzare in particolare le iniziative rivolte ai membri delle associazioni aventi età non superiore ai 30 anni.

### **3.2. Progetti di lett. f)**

I progetti devono prevedere l'utilizzo di metodologie d'intervento particolarmente avanzate, volte a promuovere l'innovazione sociale, anche attraverso l'individuazione dei diversi bisogni sociali, la promozione di relazioni sociali e la collaborazione con le istituzioni a tutti i livelli territoriali e riferirsi ad uno o più dei seguenti ambiti di intervento individuati per l'anno 2016:

- a) favorire la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e la loro partecipazione alla cittadinanza attiva;
- b) promuovere forme di cittadinanza attiva e pratiche di solidarietà sociale, con particolare riferimento alle giovani generazioni;
- c) favorire le pari opportunità e realizzare azioni di sensibilizzazione contro ogni forma di discriminazione, anche attraverso la promozione di interventi per prevenire e contrastare le forme di violenza;
- d) contrastare le solitudini involontarie, in specie nella popolazione anziana, anche attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento attivo e di formazione continua;
- e) favorire la piena integrazione della popolazione immigrata, con particolare riferimento agli immigrati di seconda generazione;
- f) sviluppare interventi volti a prevenire fenomeni di impiego irregolare di manodopera nelle attività stagionali di raccolta di prodotti agricoli e a garantire adeguate condizioni di lavoro, anche in raccordo con le amministrazioni pubbliche operanti nei territori interessati, (con particolare riferimento all'articolo 4 del "Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura – Cura – Legalità – Uscita dal ghetto", sottoscritto tra gli altri dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 27 maggio 2016);
- g) favorire lo sviluppo di strumenti e forme di sostegno alle famiglie, anche al fine di conciliare tempi di vita e tempi di lavoro;
- h) sviluppare azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle forme di dipendenza, inclusi la ludopatia e il gioco d'azzardo;
- i) favorire il recupero sociale di detenuti ed ex detenuti, anche attraverso l'attivazione di azioni innovative di formazione e avviamento al lavoro e all'imprenditorialità sociale;
- l) sviluppare e diffondere la pratica regolare di attività motoria e di buone scelte alimentari, al fine di promuovere l'adozione di corretti stili di vita;
- m) favorire la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale del Paese, anche agevolandone l'accesso a soggetti in condizioni di svantaggio e vulnerabilità sociale;
- n) sviluppare interventi per la valorizzazione e la tutela dei beni comuni, anche attraverso il loro utilizzo da parte della comunità territoriale di riferimento;
- o) promuovere la legalità e la corresponsabilità.

I progetti realizzati ai sensi della lett. f) possono prevedere il coinvolgimento attivo dei soggetti che beneficiano di prestazioni di sostegno in attività di utilità sociale, in attuazione della misura sperimentale - denominata #diamociunamano e consultabile nell'apposita sezione del sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - introdotta dall'articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e riconfermata dall'art.1, commi 312-316 della L. 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità 2016).

#### § 4. Requisiti soggettivi

Le proposte progettuali possono essere presentate esclusivamente da associazioni di promozione sociale che, alla data di adozione della direttiva (10.11.2016), risultano iscritte nel Registro nazionale o nei registri delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 383 e s.m.i.. Le associazioni possono partecipare alla presentazione delle proposte singolarmente o in forma di partenariato tra loro. Ciascuna associazione, singola o in partenariato, può presentare **una sola proposta progettuale**, sia essa di lettera d) o di lettera f).

Il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri deve perdurare nei confronti dell'associazione titolare del finanziamento (di tutte le associazioni, qualora il progetto sia stato presentato da più associazioni in partenariato) per l'intero periodo di realizzazione del progetto: la cancellazione dell'associazione proponente (o di una delle associazioni, in caso di partenariato) dai registri di cui al citato articolo 7, comporterà l'immediata decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del contributo.

L'associazione proponente deve autocertificare, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, con dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, la propria iscrizione ai registri, indicando in maniera puntuale gli estremi e la data del provvedimento e l'amministrazione che lo ha emanato, secondo il modello incluso nel formulario di presentazione allegato al presente Avviso.

#### 4.1. Soggetti partner

In caso di proposta presentata in partenariato da un'associazione capofila unitamente ad uno o più co-proponenti, anche questi ultimi soggetti devono essere in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 4 e fornirne prova con le modalità sopra specificate. Inoltre, la proposta deve essere corredata da una lettera di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le associazioni di promozione sociale coinvolte, comprovante la volontà di realizzare in partenariato tra loro le attività di cui alla proposta di iniziativa o progetto. In tale lettera di impegno devono essere indicati dettagliatamente:

- a) l'associazione capofila alla quale le singole associazioni partner, in caso di ammissione a finanziamento, si impegnano a conferire con successiva procura legale la rappresentanza ai fini della realizzazione dell'iniziativa o del progetto;
- b) le fasi dell'iniziativa o del progetto da realizzarsi da parte di ciascuno dei soggetti coinvolti, con specificazione dei relativi costi;
- c) lo specifico impegno finanziario assunto da ciascuna delle associazioni partecipanti.

Alle iniziative e ai progetti presentati in forma congiunta potrà eventualmente essere attribuito un punteggio aggiuntivo, secondo quanto indicato nelle tabelle di cui al paragrafo 9 del presente Avviso a condizione che siano riportati correttamente gli elementi innanzi indicati.

Il partenariato può essere costituito tra associazioni iscritte allo stesso o a diversi tra i registri di cui all'articolo 7 della legge. Ai fini della attribuzione del punteggio aggiuntivo il partenariato si considera realizzato laddove coinvolga enti di diversa provenienza e natura per affrontare specifiche tematiche di interesse comune; non è considerato partenariato il rapporto tra un'associazione a carattere nazionale e le proprie articolazioni territoriali/circoli affiliati o tra più articolazioni territoriali /circoli affiliati di una stessa associazione nazionale.

#### 4.2. Collaborazioni con soggetti privati e pubblici

La realizzazione di iniziative e progetti previsti dal presente Avviso può prevedere collaborazioni con enti privati (aventi o meno natura associativa). Inoltre, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera f) dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 383 del 2000, la realizzazione dei progetti di cui alla citata lettera f) può prevedere anche la collaborazione con enti pubblici, compresi gli enti locali. Tali collaborazioni devono essere a titolo gratuito, sicchè gli enti che collaborano non possono essere destinatari di quote di finanziamento.

Qualora siano previste tali forme di collaborazione, il soggetto proponente deve presentare idonea documentazione, riferita specificamente all'iniziativa o al progetto al quale il soggetto pubblico o

privato intende collaborare, da cui emerga non solo un generico apprezzamento per l'iniziativa o progetto, ma un concreto impegno a svolgere e realizzare precise attività individuate tra quelle previste dal progetto stesso.

In caso di collaborazioni con enti pubblici o soggetti privati, la responsabilità del progetto rimane comunque in capo all'associazione proponente (in caso di partenariato, all'associazione capofila).

#### **§ 5. Durata delle iniziative e dei progetti**

Le iniziative e i progetti di lettera *d*) devono avere una durata non superiore a 12 mesi. I progetti di lettera *f*) una durata non superiore a 18 mesi.

#### **§ 6. Costo delle iniziative e dei progetti e contributo concesso.**

Il costo complessivo di ciascuna iniziativa o progetto, comprensivo della quota a carico del Ministero e di quella a carico dell'associazione proponente, non può essere inferiore ad € **50.000,00 (cinquantamilaeuro/00)** né superare:

- l'importo di € **150.000,00 (centocinquantamilaeuro/00)** per le iniziative di cui alla lettera *d*), di cui una quota pari all'80% del costo complessivo a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- l'importo di € **200.000,00 (duecentomilaeuro/00)** per i progetti sperimentali di cui alla lettera *f*) di durata fino a 12 mesi e di € **300.000,00 (trecentomilaeuro/00)** per i progetti sperimentali di cui alla lettera *f*) di durata superiore a 12 mesi fino a 18 mesi, di cui una quota pari all'80% del costo complessivo a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'impegno finanziario da parte del proponente e degli eventuali soggetti partner (il 20% del costo totale dell'iniziativa o del progetto) deve risultare dalla dichiarazione contenuta nella richiesta di contributo ed essere riprodotto nel Piano economico (di cui al Formulario di presentazione); lo stesso costituisce un requisito essenziale, a conferma della concreta capacità dell'associazione di sostenere in quota parte le spese connesse alla realizzazione dell'iniziativa o del progetto.

##### **6.1. Eventuale co-finanziamento**

Alla quota posta a carico dell'associazione proponente e degli eventuali partner – che resta stabilita nella misura del 20% del costo complessivo dell'iniziativa o del progetto – può concorrere l'eventuale co-finanziamento a carico di enti pubblici, anche locali, o soggetti privati, entro il limite massimo del 50% della predetta quota. Il legale rappresentante dell'associazione, ovvero, nel caso in cui l'iniziativa o il progetto sia presentato congiuntamente ad altre associazioni, dell'associazione capofila, deve, sotto la propria responsabilità ed a pena di inammissibilità:

1. dichiarare che il progetto o l'iniziativa non sono già stati oggetto di contributo da parte di altri soggetti pubblici;
2. indicare la provenienza dell'eventuale cofinanziamento pubblico o privato come risultante dal piano economico.

##### **6.2. Modalità di riconoscimento delle spese sostenute**

Le spese sostenute sono riconosciute secondo il criterio dei costi reali, anche in caso di spese sostenute da articolazioni territoriali dell'associazione proponente.

### 6.3. Limiti di spesa

I costi sostenuti per la realizzazione dell'iniziativa o del progetto devono rispettare i seguenti limiti:

- personale interno ed esterno all'associazione (persone fisiche titolari di contratto di lavoro subordinato o di altre tipologie di rapporti di lavoro previste dalla legislazione vigente con l'associazione proponente e con i soggetti partner, affiliati o associati): i relativi costi, comprensivi delle spese per eventuali viaggi e trasferte, non devono superare il 70% del costo complessivo della proposta progettuale; a tale ammontare non concorrono, qualora derivanti dall'impiego di personale, le spese di progettazione di cui alla voce seguente;
- progettazione: i relativi costi non devono superare il 5% del costo complessivo della proposta progettuale;
- acquisto di attrezzature, materiali didattici e di consumo finalizzati alla realizzazione delle attività: i relativi costi non devono superare il 35% del costo complessivo della proposta progettuale per le iniziative di cui alla lettera *d*) e il 25% per i progetti di cui alla lettera *f*);
- viaggi, vitto e alloggio (sotto forma di rimborsi spese a personale e collaboratori, volontari, destinatari o sotto forma di acquisto di servizi di viaggio, trasporto, catering, ecc.): i relativi costi non devono superare il 25% del costo complessivo della proposta progettuale;
- delega delle attività (intesa quale affidamento della realizzazione di specifiche attività a persone giuridiche terze): i relativi costi non devono superare il 30% del costo complessivo della proposta progettuale.

I costi generali sostenuti dal proponente e dai partner per la propria struttura (affitto, utenze, pulizie, ecc.) possono essere imputati alle attività del progetto soltanto in quota parte, attraverso una ripartizione percentuale commisurata all'utilizzo della struttura per la concreta realizzazione dell'iniziativa o del progetto ammesso a contributo.

**Ai fini del rimborso tutte le spese, al momento della verifica della rendicontazione, dovranno essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.**

### 6.4. Costi non ammessi a rimborso

Non sono ammessi a rimborso i seguenti costi:

1. gli oneri relativi ad attività promozionali del proponente non direttamente connesse all'iniziativa o al progetto per cui si chiede il contributo;
2. gli oneri relativi all'acquisto di riviste, periodici e pubblicazioni di carattere istituzionale non strettamente attinenti alle attività finanziate;
3. gli oneri connessi a ristrutturazione o acquisto di beni immobili;
4. gli oneri connessi all'acquisto di autoveicoli e macchinari industriali e agricoli. Il noleggio può essere ritenuto ammissibile solo se strettamente funzionale alla realizzazione delle attività previste nell'iniziativa o nel progetto;
5. gli oneri connessi all'organizzazione e alla partecipazione ad appuntamenti istituzionali delle organizzazioni proponenti (ad es. congresso nazionale, regionale o provinciale, seminari e convegni, raduni, ecc.);
6. gli oneri relativi a seminari e convegni non ricompresi nei formulari approvati dal Ministero e pertanto non finanziati nell'ambito dell'iniziativa o del progetto;
7. ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione dell'iniziativa o del progetto approvato.

## **§7. Modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali**

A pena di inammissibilità, la richiesta di contributo, redatta in lingua italiana, compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione proponente/capofila, corredata dalla descrizione dell'iniziativa o del progetto e dal piano economico, che costituiscono il Formulario di presentazione allegato al presente Avviso, e delle dichiarazioni previste (i cui modelli costituiscono parte integrante del Formulario stesso) deve essere presentata al Ministero del lavoro e delle

politiche sociali – Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese esclusivamente attraverso la piattaforma informatica all'indirizzo: [www.direttiva383.it](http://www.direttiva383.it), **entro le ore 12,00 del 5/12//2016**. A tal fine farà fede l'attestazione rilasciata dal sistema informatico.

Il legale rappresentante dell'associazione proponente/capofila, i rappresentanti legali delle associazioni coproponenti e gli eventuali ulteriori rappresentanti devono sottoscrivere rispettivamente la richiesta di contributo e l'ulteriore documentazione da allegare nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 e della decadenza dai benefici ai sensi dell'articolo 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni.

#### **§8. Motivi di inammissibilità**

Non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione le domande di contributo che non rispetteranno una o più delle seguenti condizioni:

1. essere presentate da associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge n. 383 del 2000 alla data di presentazione delle proposte progettuali;
2. essere presentate secondo le modalità ed entro i termini di cui al paragrafo 7;
3. essere presentate, in forma singola o in partenariato, soltanto per una iniziativa ai sensi della lettera *d*) ovvero per un progetto ai sensi della lettera *f*) del citato articolo 12, comma 3, della legge n. 383 del 2000: in mancanza, tutte le domande di contributo saranno considerate inammissibili;
4. riguardare gli ambiti di intervento descritti al paragrafo 3.1 del presente Avviso per le iniziative di cui alla lettera *d*) e al paragrafo 3.2 per i progetti di cui alla lettera *f*);
5. prevedere una durata delle attività non superiore a dodici mesi per le proposte di lettera *d*) e a diciotto mesi per i progetti di lettera *f*);
6. prevedere un costo ricompreso entro i limiti complessivi di cui al paragrafo 6 e non superiore a quelli relativi alle singole voci di spesa del paragrafo 6.3;
7. essere presentate da associazioni che non abbiano ricevuto contestazioni in via amministrativa o giudiziaria da parte della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese;
8. essere presentate da associazioni i cui rappresentanti legali ed eventuali amministratori risultino non avere riportato condanne penali, non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione né avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, né essere a conoscenza di essere sottoposti a indagini preliminari (tale situazione deve essere dichiarata, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, individualmente da parte di ciascun rappresentante legale e ciascun soggetto amministratore o autorizzato ad impegnare l'associazione, relativamente alla propria situazione);
9. essere corredate, in caso di compartecipazione finanziaria da parte di enti pubblici o di soggetti privati, di dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto finanziariamente partecipante che assuma lo specifico impegno finanziario previsto;
10. specificare in maniera dettagliata nel piano economico la provenienza delle risorse finanziarie messe a disposizione dall'associazione proponente e dagli eventuali soggetti partner, indicando la corrispondente o le corrispondenti voci di entrata del bilancio. Non sono ammissibili indicazioni generiche (ad es. risorse proprie dell'associazione). La voce di entrata del bilancio indicata nella proposta progettuale deve essere presente anche nell'ultimo bilancio consuntivo approvato dagli organi statutari e allegato alla domanda di finanziamento, e recare un importo non inferiore all'ammontare del cofinanziamento privato. In ogni caso il Ministero si riserva, prima della sottoscrizione della convenzione di cui al paragrafo 11, di richiedere all'associazione ammessa al finanziamento e agli eventuali partner di produrre un bilancio aggiornato (ancorché non definitivo o non ancora

approvato) dal quale sia possibile rilevare l'effettiva disponibilità delle risorse inizialmente dichiarate;

11. non aver già ricevuto, per l'iniziativa o il progetto proposto ai sensi del presente Avviso, contributi da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero da altri enti pubblici (a tal fine il legale rappresentante dell'associazione proponente deve presentare sotto la propria responsabilità apposita dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 secondo il modello contenuto nella richiesta di contributo);
12. avere un costo totale inferiore al 100% delle entrate iscritte nell'ultimo bilancio consuntivo approvato dagli organi statutari del soggetto proponente (se il bilancio è composto da stato patrimoniale e conto economico il limite va riferito al solo conto economico). In caso di iniziativa o progetto presentati in partenariato, il costo deve essere inferiore al 100% del totale complessivo delle entrate dei rispettivi conti economici delle associazioni di promozione sociale partecipanti;
13. essere corredate da copia conforme all'originale dell'ultimo bilancio consuntivo approvato secondo quanto previsto dai rispettivi statuti; in caso di partenariato devono essere allegate alla domanda le copie conformi agli originali degli ultimi bilanci consuntivi di tutte le associazioni partecipanti. La conformità all'originale e la regolare approvazione di ciascun bilancio devono essere specificamente dichiarati dal rappresentante legale dell'associazione interessata, sotto la propria responsabilità ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 secondo il modello contenuto nella richiesta di contributo.

#### **§9. Valutazione dei progetti e delle iniziative**

Con provvedimento del Direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero sarà costituita una commissione per la valutazione delle richieste di contributo regolarmente pervenute secondo le modalità e il termine indicati al paragrafo 7 del presente Avviso nei confronti delle quali non siano emersi motivi di inammissibilità.

La valutazione delle proposte progettuali ammesse sarà effettuata secondo i criteri e i punteggi riportati nelle seguenti tabelle.

##### **9.1. Valutazione delle iniziative di cui all'articolo 12, comma 3, lett. d)**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE</b>
<b>Valutazione dell'iniziativa</b> (congruità e coerenza complessiva dell'iniziativa rispetto agli ambiti di azione e agli obiettivi che si intendono raggiungere)	<b>Da 0 a 30</b>
<b>Innovatività</b> (carattere innovativo dell'iniziativa presentata, con particolare riferimento: alle modalità di realizzazione; alle tematiche oggetto dell'iniziativa; alla individuazione quali destinatari delle attività formative prevalentemente di membri dell'associazione di età non superiore a 30 anni)	<b>Da 0 a 15</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- carattere innovativo: massimo 5 punti</li> <li>- modalità di realizzazione: massimo 5 punti</li> <li>- destinatari età non oltre 30 anni: massimo 5 punti</li> </ul>
<b>Presenza e diffusione dell'associazione sul territorio nazionale</b> (in relazione al numero di regioni in cui l'associazione dichiara di essere operante con proprie sedi)	<b>Da 0 a 5</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 4 regioni: 1 punto</li> <li>- ogni 4 regioni aggiuntive: 1 punto</li> </ul>
<b>Assenza di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo percepiti per l'anno precedente</b> (in caso di partenariato si fa riferimento alla somma dei contributi pubblici percepiti dal proponente e dai partner; la verifica viene operata in base all'ultimo bilancio consuntivo approvato conformemente a quanto previsto dallo statuto e allegato alla richiesta di finanziamento. In caso di partenariato la percentuale viene calcolata sulle somme dei bilanci della	<b>Da 0 a 10</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza di finanziamenti: 10 punti</li> <li>- Finanziamenti pubblici inferiori al 50% delle entrate: 5 punti</li> <li>- Finanziamenti pubblici uguali o superiori al 50% delle entrate: 0 punti</li> </ul>

proponente e dei partner)	
<b>Valutazione della capacità realizzativa dell'iniziativa</b> (rapporto tra costo dell'iniziativa e entrate totali dell'associazione risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo/rendiconto approvato conformemente a quanto previsto dallo statuto; in caso di partenariato il calcolo viene effettuato sulla somma dei totali delle entrate delle associazioni proponente e partner che partecipano finanziariamente al progetto)	<b>Da 0 a 10</b> - Fino al 50%: 10 punti - Oltre il 50% fino al 55%: 8 punti - Oltre il 55% fino al 60%: 6 punti - Oltre il 60% fino al 65%: 4 punti - Oltre il 65% fino al 70%: 2 punti - Oltre il 70%: 0 punti -
<b>Dimensione dell'associazione</b> (come autocertificata dal rappresentante legale nella richiesta di contributo; in caso di partenariato sarà considerata la somma dei soci delle singole associazioni)	<b>Da 0 a 5</b> - fino a 50.000 soci: 1 punto - da 50.001 a 100.000 soci: 2 punti - da 100.001 a 400.000 soci: 3 punti; - da 400.001 a 750.000 soci: 4 punti; - oltre 750.000 soci: 5 punti. Per le strutture di secondo livello (che associano altre associazioni): - fino a 300 associazioni: 1 punto; - Tra 301 e 1000 associazioni: 2 punti; - Tra 1001 e 2000 associazioni: 3 punti; - Oltre 2000 associazioni: 5 punti.
<b>Coerenza tra le attività da realizzare risultanti dalla proposta e piano economico predisposto; coerenza delle tipologie di spese indicate rispetto alle pertinenti voci del piano economico</b>	<b>Da 0 a 15</b>
<b>Iniziativa presentata in partenariato tra associazioni iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge n. 383 del 2000</b> , risultante da lettera di impegno completa dei requisiti di dettaglio di cui al paragrafo 4.1 dell'Avviso, sottoscritta dai rappresentanti legali di capofila e partner.	<b>Da 0 a 10</b> - Assenza di forme di partenariato: 0 punti - Presenza di forme di partenariato con impegni comprovabili: fino a 10 punti a seconda del numero e delle qualità delle collaborazioni documentate
<b>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE</b>	<b>100</b>

## 9.2. Valutazione dei progetti di cui all'articolo 12, comma 3, lett. f)

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE</b>
<b>Capacità del progetto di far fronte a particolari emergenze sociali</b> (desumibile da: idea progettuale, esigenze rilevate, obiettivi perseguiti, metodologie di intervento e risultati attesi)	<b>Da 0 a 25 punti</b>
<b>Coerenza tra l'ambito d'intervento individuato al paragrafo 3.2 e gli obiettivi</b>	<b>Da 0 a 15 punti</b>
<b>Valenza nazionale del progetto</b> (con riferimento al numero di regioni nelle quali è prevista in concreto la realizzazione di attività progettuali: ad es. la realizzazione di un sito internet accessibile da tutto il territorio nazionale non configura realizzazione di attività in 20 regioni)	<b>Da 0 a 10 punti</b> - fino a 2 regioni: 1 punto - fino a 4 regioni: 2 punti - fino a 6 regioni: 3 punti - fino a 8 regioni: 4 punti - fino a 10 regioni: 5 punti - fino a 12 regioni: 6 punti - fino a 14 regioni: 7 punti - fino a 16 regioni: 8 punti - fino al 18 regioni: 9 punti - fino a 20 regioni: 10 punti
<b>Collaborazione con enti locali o altri enti pubblici</b> (da provare mediante documentazione rilasciata dall'ente	<b>Da 0 a 5 punti</b> - assenza di forme di collaborazione: 0



pubblico coinvolto)	punti - presenza di enti pubblici: fino a 5 punti a seconda del numero e della qualità delle collaborazioni documentate
<b>Innovatività: carattere innovativo del progetto presentato, in quanto volto a perseguire gli obiettivi e le finalità dello stesso, secondo approcci e metodologie innovative</b>	<b>Da 0 a 10 punti</b>
<b>Coerenza tra le attività che si prevede di realizzare nel progetto e il piano economico nonché corrispondenza tra le tipologie di spesa indicate e le rispettive voci del piano economico</b>	<b>Da 0 a 15</b>
<b>Valutazione della capacità dell'associazione di realizzare concretamente il progetto</b> (rapporto tra costo del progetto e entrate totali dell'associazione risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo/rendiconto approvato conformemente a quanto previsto dallo statuto; in caso di partenariato il calcolo viene effettuato sulla somma dei totali delle entrate delle associazioni proponente e partner che partecipano finanziariamente al progetto)	<b>Da 0 a 10</b> - Fino al 50%: 10 punti - oltre il 50% fino al 55%: 8 punti - oltre il 55% fino al 60%: 6 punti - oltre il 60% fino al 65%: 4 punti - oltre il 65% fino al 70%: 2 punti - oltre il 70%: 0 punti
<b>Progetti presentati in forma di partenariato tra associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge n. 383 del 2000</b> (da dimostrare mediante lettera di impegno completa dei requisiti di dettaglio di cui al paragrafo 4.1 dell'Avviso sottoscritta dai rappresentanti legali di capofila e partner).	<b>Da 0 a 10</b> - Assenza di forme di partenariato: 0 punti - Presenza di forme di partenariato con impegni comprovabili: fino a 10 punti a seconda del numero e delle qualità delle collaborazioni documentate, tese a promuovere la più ampia partecipazione di soggetti tenendo conto delle dimensioni e della diffusione territoriale dei partner.
<b>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE</b>	<b>100</b>

La commissione di valutazione, sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascuna richiesta di contributo, provvederà a predisporre la graduatoria finale, secondo il criterio dell'ordine decrescente dei punteggi attribuiti. Non saranno ammissibili a contributo le proposte progettuali che riportino un punteggio inferiore a 60/100.

Le iniziative e i progetti utilmente collocati in graduatoria saranno ammessi a finanziamento nella misura dell'80% del costo del progetto, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, come indicate al paragrafo 1 del presente Avviso. Al termine delle procedure contabili e delle verifiche da parte degli Organi di controllo la medesima graduatoria sarà pubblicata sul sito internet istituzionale del Ministero all'indirizzo: [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

Ai sensi del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e s.m.i., l'accesso dell'Associazione della Croce Rossa Italiana alle risorse di cui al presente Avviso, riservato alle associazioni di promozione sociale, è condizionato all'entrata in vigore, entro il termine ultimo di presentazione delle proposte progettuali, del decreto interministeriale di cui all'articolo 1 comma 6 del suddetto decreto legislativo, che stabilirà anche la misura massima del finanziamento complessivamente attribuibile alla suddetta Associazione per le proposte presentate e utilmente collocate in graduatoria, ivi incluse quelle cui partecipino, in qualità di capofila o partner, i comitati territoriali.

## **§10. Modalità di finanziamento**

Al fine di favorire la più ampia partecipazione da parte delle associazioni, tra due o più iniziative o progetti idonei, presentati (singolarmente o in partenariato con altre associazioni) da parte di articolazioni territoriali o regionali della medesima associazione ai sensi della stessa lettera dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 383 del 2000, sarà finanziata unicamente la proposta progettuale che avrà riportato il punteggio più alto.

A parità di punteggio sarà finanziata esclusivamente la proposta nella quale sarà più basso il rapporto tra costo totale del progetto e volume complessivo delle entrate del proponente, come desumibile dall'ultimo bilancio consuntivo regolarmente approvato e trasmesso in allegato alla domanda di finanziamento. In caso di partenariato saranno sommate le entrate di tutti i partner.

## **§11. Esiti dell'ammissione e della valutazione delle proposte progettuali.**

La mancata ammissione alla fase di valutazione, nonché gli esiti di quest'ultima, saranno oggetto di comunicazione da parte della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, anche mediante pubblicazione della graduatoria finale dei progetti ammessi a valutazione qualitativa sul sito internet istituzionale all'indirizzo: [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

Le comunicazioni di ammissione a finanziamento saranno effettuate dopo la registrazione da parte della Corte dei conti del decreto direttoriale di individuazione dei beneficiari (entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del decreto stesso sul sito internet del Ministero). Il Ministero si riserva di effettuare le comunicazioni tramite la piattaforma informatica all'indirizzo: [www.direttiva.383.it](http://www.direttiva.383.it) oppure a mezzo di raccomandata A/R o di posta elettronica certificata. Con le medesime modalità si procederà nel caso in cui, successivamente alla pubblicazione della graduatoria finale, emergano nei confronti delle associazioni che hanno presentato progetti utilmente collocati in graduatoria motivi di esclusione ai sensi del presente Avviso.

Con ciascuno dei soggetti proponenti proposte progettuali ammesse al finanziamento sarà sottoscritta apposita convenzione contenente i termini e le modalità di concessione del contributo e di realizzazione delle attività progettuali. La convenzione sarà predisposta dall'Amministrazione, sulla base del modello che sarà pubblicato sul sito internet istituzionale [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it). Nella suddetta convenzione saranno richiamate le "Condizioni di attuazione e regole di rendicontazione" allegate al presente Avviso, cui sarà necessario attenersi, nel corso dell'attuazione, ai fini dell'ammissibilità e della rendicontazione delle spese sostenute.

In caso di partenariato la sottoscrizione della convenzione avverrà con l'associazione capofila cui gli altri partner avranno conferito apposita procura ai sensi del paragrafo 4.1 lett. a).

Il Ministero si riserva di richiedere ai proponenti ammessi a finanziamento, nella comunicazione di ammissione a finanziamento, eventuale ulteriore documentazione ai fini della sottoscrizione della convenzione, anche ai sensi del paragrafo 8 punto 10.

I soggetti proponenti dovranno far pervenire entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione la procura sopra citata in caso di partenariato e, ove richiesta, la eventuale documentazione ulteriore. La mancata produzione della procura o della eventuale documentazione ulteriore richiesta, nei termini previsti e senza giustificato motivo, comporterà la decadenza dal finanziamento.

## **§ 12. Avvio e realizzazione delle attività**

### **12.1. Avvio delle attività**

L'avvio delle attività dovrà avvenire, pena la revoca del contributo, entro 15 giorni dal ricevimento da parte dell'associazione della copia conforme della convenzione sottoscritta tra l'ente e il Ministero. Eventuali rinvii, in casi particolari, potranno essere effettuati solo se espressamente autorizzati dal Ministero previa motivata richiesta a firma del legale rappresentante del proponente (o dell'associazione capofila in caso di partenariato).

### **12.2. Affidamento a soggetti esterni delegati**

La realizzazione delle attività finanziate secondo quanto stabilito dal presente Avviso può essere affidata a soggetti esterni unicamente in caso di specifiche attività aventi natura specialistica, che l'associazione proponente non è in grado di svolgere per mancanza di professionalità interne. Tali attività non devono in alcun modo riguardare le funzioni di direzione, coordinamento e gestione del progetto o dell'iniziativa.

L'affidamento a soggetti esterni di specifiche attività deve essere indicata sin dalla definizione della proposta progettuale per la quale si presenta domanda di contributo, compilando la relativa sezione del formulario e il relativo costo non deve superare il 30% del costo totale della proposta progettuale. Qualora l'esigenza di affidare a soggetti esterni specifiche attività emerga successivamente, per motivi non prevedibili in fase di presentazione della proposta progettuale e non imputabili agli enti attuatori, durante la realizzazione dell'iniziativa o del progetto, l'affidamento deve essere specificamente e preventivamente autorizzato dalla Direzione Generale sulla base di una motivata richiesta a firma del rappresentante legale ed è soggetto a quanto previsto nella convenzione e nelle regole di rendicontazione.

### **12.3. Modifiche alle attività progettuali**

Ogni eventuale modifica del progetto, che riguardi la parte descrittiva o il piano economico, dovrà essere motivata e tale da non alterare significativamente l'impianto e le finalità del progetto approvato, fermo restando il limite massimo del costo della proposta progettuale approvata dall'Amministrazione.

Dovranno essere autorizzate esplicitamente:

- le modifiche delle attività come descritte nella proposta progettuale approvata;
- le variazioni al piano economico (in aumento o diminuzione) superiori al 20 % anche di una sola macrovoce.

### **12.4. Attività di promozione e comunicazione pubblica del progetto**

Sui materiali elaborati o predisposti per la realizzazione del progetto dovrà risultare che il medesimo è realizzato con un finanziamento pubblico attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a valere sul Fondo nazionale per l'associazionismo – Annualità 2016.

Sul sito dell'associazione proponente (della capofila in caso di partenariato) dovrà essere pubblicato, contestualmente all'avvio delle attività, il formulario dell'iniziativa/progetto, comprensivo del piano economico. Il Ministero pubblicherà sul proprio sito istituzionale i link ai siti dei soggetti realizzatori.

## **§13. Modalità di erogazione del contributo**

Il contributo sarà erogato in due distinte fasi:

- Una prima quota, a titolo di anticipo, nella misura dell'80% del contributo concesso, dopo la comunicazione di avvio delle attività progettuali, su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione beneficiaria, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta e della apposita idonea garanzia fideiussoria, di cui al successivo paragrafo 14, tenendo conto delle disponibilità di cassa sul competente capitolo del bilancio;
- Una seconda quota, a titolo di saldo, entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione beneficiaria all'esito positivo della verifica amministrativo-contabile svolta, tenendo sempre conto della disponibilità di cassa sul capitolo di bilancio del Ministero.

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 48-*bis* del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di iniziative o progetti svolti in partenariato, sia la richiesta di anticipo che quella di saldo dovranno contenere la dichiarazione della quota di risorse destinata a ciascuno dei partner, al fine di consentire al Ministero di effettuare le previste verifiche informatiche presso gli agenti della riscossione.

#### §14. Fideiussione

Le associazioni beneficiarie dei contributi devono stipulare apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'anticipo percepito, pari all'80% del contributo ministeriale concesso per l'iniziativa o per il progetto.

La fideiussione, il cui costo è imputabile all'iniziativa o al progetto, dovrà:

- 1) essere presentata contestualmente alla richiesta di anticipo, secondo il *fac-simile* predisposto dall'Amministrazione e pubblicato sul sito internet ministeriale; la polizza fideiussoria deve obbligatoriamente essere rilasciata da:
  - a) istituti bancari;
  - b) intermediari finanziari non bancari iscritti nell'Albo unico di cui all'articolo 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs 385/93) consultabile sul sito della Banca d'Italia ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it));
  - c) compagnie di assicurazione autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel ramo cauzione, di cui all'albo consultabile sul sito istituzionale dello stesso istituto ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).
- 2) Contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte del Ministero che rilevi a carico della associazione inadempienze nella realizzazione dell'iniziativa o del progetto o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente sulla base della documentazione di spesa prodotta.
- 3) Contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all'articolo 1957 del codice civile, fino a 24 mesi successivi alla data di presentazione al Ministero della rendicontazione finale, desumibile dalla convenzione o da eventuale successiva determinazione ministeriale e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell'Amministrazione.
- 4) In caso di stipula con un garante estero essere in regola con gli adempimenti e le disposizioni previste in materia di legalizzazione di documenti prodotti all'estero e presentati alle pubbliche amministrazioni (art. 33 del D.P.R. n. 445/2000).

Nel caso in cui il fideiussore sia sottoposto a procedura concorsuale o comunque cessi la propria attività per qualunque causa, l'associazione è tenuta a rinnovare la fideiussione con un altro dei soggetti sopraindicati, dandone immediata comunicazione al Ministero.

#### §15. Monitoraggio e controllo delle iniziative e dei progetti finanziati

Le iniziative e i progetti ammessi a contributo saranno oggetto di monitoraggio *in itinere* e, al termine, a una verifica amministrativo-contabile sulla correttezza delle spese sostenute e sui risultati conseguiti. A tal fine la Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese potrà avvalersi del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Ai fini del monitoraggio, entro le scadenze e con le modalità previste dalle "Condizioni di attuazione e regole di rendicontazione" allegate al presente Avviso, le associazioni beneficiarie dovranno trasmettere relazioni semestrali sullo stato di avanzamento del progetto, da predisporre secondo modelli e formulari scaricabili dal sito internet del Ministero; successivamente alla conclusione delle attività, trasmetteranno la relazione finale sulla realizzazione complessiva delle attività previste nel progetto o nell'iniziativa, nonché il rendiconto in cui siano attestati i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati e le spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività. Le fatture o i giustificativi di spesa, **regolarmente quietanzati**, conservati in originale presso la sede dell'ente, saranno verificati direttamente avvalendosi del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

#### § 16. Irregolarità e sanzioni

Il Ministero potrà disporre l'interruzione del progetto e la revoca del contributo qualora il beneficiario dello stesso, o, in caso di partenariato, uno dei soggetti aderenti allo stesso:

- a) perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione al presente Avviso e per l'esecuzione delle attività di progetto;
- b) interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione, l'esecuzione del progetto finanziato;
- c) compia gravi inadempienze nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o nella comunicazione dei dati inerenti il monitoraggio;
- d) compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli in itinere;
- e) eroghi le attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto;
- f) receda senza giustificato motivo dalla convenzione di finanziamento;
- g) non rispetti le regole di pubblicità di cui al paragrafo 12.4.;
- h) apporti, rispetto al progetto approvato, variazioni relative agli elementi che, in sede di valutazione, determinando l'assegnazione di una quota predeterminata del punteggio finale, hanno consentito in maniera oggettiva il raggiungimento della soglia minima di finanziabilità ai sensi dei paragrafi 9.1 e 9.2 del presente Avviso;

nonché, in via generale, qualora vengano accertate situazioni dalle quali risultino l'impossibile o non proficua prosecuzione dell'iniziativa o del progetto, un uso delle risorse pubbliche non conformi alle finalità del presente Avviso o il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel presente Avviso ovvero nella convenzione di cui al paragrafo 11.

Il Ministero si riserva in ogni caso di effettuare controlli e disporre eventuali atti di autotutela amministrativa anche nel corso della realizzazione del progetto.

#### **§17. Informazioni**

Le associazioni interessate, fino a 8 giorni prima della scadenza del termine per l'invio delle proposte, potranno formulare quesiti **esclusivamente** tramite Pec da inviarsi all'indirizzo [dgterzosettore.div2@pec.lavoro.gov.it](mailto:dgterzosettore.div2@pec.lavoro.gov.it) riportando come oggetto: "AVVISO n.1/2016 – QUESITO". Non saranno prese in considerazione e-mail di provenienza incerta, che riportino un oggetto diverso da quello indicato ovvero che contengano quesiti relativi al merito delle attività progettuali. Il Ministero risponderà via PEC all'indirizzo del mittente entro 7 giorni dalla data di ricevimento del quesito. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it). **Sul medesimo sito internet saranno pubblicati, ai sensi delle vigenti disposizioni, il presente Avviso unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante e tutte le informazioni relative al procedimento di cui trattasi.**

#### **§18. Responsabile del procedimento**

Responsabile del procedimento è il dirigente della div. II della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.

#### **§ 19. Foro competente**

Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

**Roma, 10.11.2016**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Alessandro Lombardi

**Allegati:**

1. Formulario di presentazione delle iniziative e dei progetti
2. Condizioni di attuazione e regole di rendicontazione